



START-UP INNOVATIVE



Camera di Commercio
Cosenza

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

1



Le pratiche di iscrizione, modifica, conferma start up innovative possono essere compilate sia da **Comunicafedra** sia da **Comunicastarweb**.

Per la compilazione dei vari riquadri da Comunicastarweb si consiglia di consultare la guida dettagliata predisposta dalle Camere di Commercio italiane con il coordinamento del MISE disponibile sul sito dedicato alle start up innovative <http://startup.registroimprese.it> nonché sul sito della CCIAA di Cosenza alla pagina dedicata <http://www.cs.camcom.it/P42A0C214S77/Start-up-innovative-e-incubatori-certificati.htm>

COMPILAZIONE CON COMUNICAFEDRA

DEPOSITO DELL'ATTO COSTITUTIVO

PREMESSA: una start-up deve essere necessariamente costituita come società di capitali, deve concretamente avere il centro dei propri interessi nel territorio italiano, non deve derivare da fusione o scissione societaria e deve avere per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Nel caso di **nuova costituzione di una società start-up occorre presentare una pratica per l'iscrizione dell'impresa sia nella sezione ordinaria (cod. O) sia nella sezione speciale (cod. U).**

- Codice atto: A01, A06 ed eventualmente A08 e A19
- Modelli base: S1, S e S5
- Soggetto obbligato al deposito: Notaio
- Diritto di segreteria: ESENTE
- Imposta di bollo: ESENTE
- Diritto camerale annuale: ESENTE

La pratica telematica va compilata come una normale pratica per il deposito dell'atto costitutivo del tipo di società di capitali prescelto:

1) va compilato il **riq. 32 del modello S1**. In tale riquadro vanno indicate necessariamente le informazioni con codici 027, 030 (obbligatorio anche se il requisito alternativo denunciato dalla start-up non è quello del curriculum dei soci e del personale: riportare in forma sintetica i curricula evitando di indicare dati sensibili), 031 (obbligatorio anche in mancanza delle relazioni con incubatori certificati, enti di ricerca o investitori: in mancanza va indicato “relazioni assenti”), 032 (obbligatorio anche in mancanza di diritti di privativa: in mancanza va indicato “relazioni assenti”). Se il requisito alternativo obbligatorio denunciato dalla start-up è quello delle spese in ricerca e sviluppo, va indicata anche l'informazione con codice 028 (vanno indicate le spese in ricerca e sviluppo determinate nel loro esatto ammontare in Euro).

2) va denunciata nel mod. S5 **l'attività concretamente esercitata dalla start-up**: l'attività deve essere chiaramente riconducibile all'oggetto sociale e, quindi, deve consistere, in modo esclusivo o prevalente, nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (es. software innovativo, nuove varietà vegetali, etc.; se la società è titolare di diritti di privativa, è possibile indicarne gli estremi di registrazione, se prevista; è possibile anche indicare il nome del software o della varietà vegetale, etc.). Si tenga a mente che la start-up può commercializzare solo prodotti o servizi realizzati o prestati in proprio.

3) va allegata la **dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di start-up innovativa** fatta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. E' possibile utilizzare il modulo disponibile online all'indirizzo <http://www.cs.camcom.it/P42A1606C161S77-/Start-up-innovative-al-via.html>

Il file deve essere in formato PDF/A e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

N.B. Al momento del deposito dell'atto costitutivo la società può scegliere di domandare soltanto l'iscrizione nella sezione ordinaria: in tal caso la società risulterà costituita come normale società di capitali e sarà tenuta a versare i tributi normalmente previsti dalla legge. Il legale rappresentante potrà successivamente domandare l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up (v. di seguito "SOCIETA' GIA' ESISTENTE CHE CHIEDE DI DIVENTARE START-UP").

SOCIETA' GIA' ESISTENTE CHE CHIEDE DI DIVENTARE START-UP

PREMESSA: una start-up deve essere necessariamente costituita come società di capitali, deve concretamente avere il centro dei propri interessi nel territorio italiano, non deve derivare da fusione o scissione societaria e deve avere per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Una società già esistente che presenta i requisiti per domandare l'iscrizione nella sezione speciale delle Start-up innovative può presentare la domanda per ottenere tale iscrizione.

ATTENZIONE: alla data della domanda la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi.

ATTENZIONE: l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2189 del codice civile, procede alla verifica della conformità dell'oggetto sociale risultante dall'ultimo statuto depositato alle disposizioni in materia di start-up (v. bene art. 25 comma 2 lettera f del decreto legge 179/2012 conv. con legge 221/2012).

Occorre presentare una pratica per l'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale (cod. U).

- Codice atto: A99
- Modelli base: S2 e S5
- Soggetto obbligato al deposito: amministratore
- Diritto di segreteria: ESENTE
- Imposta di bollo: ESENTE
- Diritto camerale annuale: ESENTE

La pratica va predisposta nel seguente modo:

1) va compilato il **riq. 32 del modello S2**. In tale riquadro vanno indicate necessariamente le informazioni con codici 027, 030 (obbligatorio anche se il requisito alternativo denunciato dalla start-up non è quello del curriculum dei soci e del personale: riportare in forma sintetica i curricula evitando di indicare dati sensibili), 031 (obbligatorio anche in mancanza delle relazioni con incubatori certificati, enti di ricerca o investitori: in mancanza va indicato "relazioni assenti"), 032 (obbligatorio anche in mancanza di diritti di privativa: in mancanza va indicato "relazioni assenti"). Se il requisito alternativo obbligatorio denunciato dalla start-up è quello delle spese in ricerca e sviluppo, va indicata anche l'informazione con codice 028 (vanno indicate le spese in ricerca e sviluppo determinate nel loro esatto ammontare in Euro).

2) va denunciata nel mod. S5 **l'attività concretamente esercitata dalla start-up**: l'attività deve essere chiaramente riconducibile all'oggetto sociale e, quindi, deve consistere, in modo esclusivo o prevalente, nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (es. software innovativo, nuove varietà vegetali, etc.; se la società è titolare di diritti di privativa, è possibile indicarne gli estremi di registrazione, se prevista; è possibile anche indicare il nome del software o della varietà vegetale, etc.). Si tenga a mente che la start-up può commercializzare solo prodotti o servizi realizzati o prestati in proprio.

3) va allegata la **dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di start-up innovativa** fatta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. E' possibile utilizzare il modulo disponibile online all'indirizzo

<http://www.cs.camcom.it/P42A1606C161S77-/Start-up-innovative-al-via.html>

Nella dichiarazione, resa dal legale rappresentante, va anche indicato il requisito alternativo denunciato dalla start-up (o i requisiti alternativi, se più di uno).

Il file deve essere in formato PDF/A e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLE INFORMAZIONI SOGGETTE AD ISCRIZIONE NEL R.I.

Si tratta dell'adempimento obbligatorio previsto dall'art. 25 commi 12 e 14 del decreto legge 179/2012.

La **start-up innovativa** deve aggiornare, con scadenza non superiore a sei mesi, le informazioni già iscritte nel Registro delle imprese:

- breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- elenco società partecipate;
- l'elenco soci con le informazioni di trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, con autocertificazione di veridicità, in caso di variazione rispetto alle informazioni relative ai soci iscritte nel Registro delle imprese.

L'aggiornamento è soggetto, per espressa previsione di legge, allo stesso regime pubblicitario previsto per l'iscrizione della start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese.

La data di iscrizione si evince dalla misura ordinaria della società

La società può anche limitarsi a comunicare la semplice conferma delle informazioni, ma comunque è tenuta a farlo con cadenza non superiore a sei mesi.

Non si applicano sanzioni di cui all'art. 2630 c.c.

Il mancato adempimento conduce ad una perdita o sospensione dei benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up d'impresa (parere MISE n. 147530 del 22.08.2014 alla CCIAA di Reggio Emilia)

Codice atto: A99

Modelli base: S2 e eventualmente S5

Soggetto obbligato al deposito: amministratore

Diritto di segreteria: ESENTE

Imposta di bollo: ESENTE

Diritto camerale annuale: ESENTE

La pratica va predisposta compilando il riq. 32 del modello S2 (**codice 036**): “Aggiornamento in data ***** (indicare la data del DEPOSITO DELLA PRATICA) delle informazioni di start-up innovativa (art. 25 commi 12 e 14 d.l. n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012)” ALLEGANDO, IN OGNI CASO, LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI START-UP (si può utilizzare il modellino disponibile in

<http://www.cs.camcom.it/P42A1606C161S77/-Start-up-innovative-al-via.html> il file deve essere in formato PDF/A e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Nella dichiarazione deve essere barrata la casella corrispondente al requisito denunciato e verificabile dalla visura ordinaria nel riquadro “attività” (spese in ricerca e sviluppo, personale dottore o dottorando di ricerca o laureato, brevetti, etc.).

IPOTESI 1)

Se si tratta di semplice **conferma** delle informazioni, oltre alla frase sopra indicata, nel riq. 32 va scritto anche: “*Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte*”.

IPOTESI 2)

SE INVECE NON SI TRATTA DI SEMPLICE CONFERMA, MA VIENE MODIFICATA L'ATTIVITA' (ampliamento o riduzione) O SE VENGONO MODIFICATI I REQUISITI DEL RIQ. 32 cod. info 028 – 034, E' SEMPRE NECESSARIO VERIFICARE CHE l'attività risultante a seguito delle modifiche sia, in ogni caso, chiaramente afferente all'oggetto sociale risultante dall'ultimo statuto depositato. Si tenga sempre a mente che una impresa, per essere iscritta nella sezione speciale delle start-up, deve avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

DEPOSITO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA

Si tratta dell'adempimento obbligatorio previsto dall'art. 25 comma 15 del decreto legge 179/2012

Le società start-up innovative, già iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, possono continuare a beneficiare della specifica disciplina ad esse relative, se e fino a quando restano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la loro identificazione. Per tale ragione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa deve attestare il mantenimento del possesso degli anzidetti requisiti mediante apposita dichiarazione da depositare, nello stesso termine, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente.

In caso di perdita dei requisiti o di mancato deposito della dichiarazione di mantenimento degli stessi nel Registro delle imprese, nel termine di 60 giorni dalla perdita o dal mancato deposito, la start-up innovativa è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria dello stesso registro.

Conseguentemente, perde tutte le esenzioni e le agevolazioni fiscali (art. 25 comma 16).

Il procedimento di cancellazione d'ufficio della start-up dalla sezione speciale è disciplinato, per espressa disposizione di legge, dall'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese).

Codice atto: A99

Modelli base: S2 e eventualmente S5

Soggetto obbligato al deposito: amministratore

Diritto di segreteria: ESENTE

Imposta di bollo: ESENTE

Diritto camerale annuale: ESENTE

La pratica va predisposta compilando il riq. 32 del modello S2 (**codice 035**): *Conferma in data ***** (indicare la data del DEPOSITO DELLA PRATICA) del possesso dei requisiti di start-up innovativa (art. 25 comma 15 d.l. n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012)* ALLEGANDO, IN OGNI CASO, LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI START-UP (si può utilizzare il modellino disponibile in <http://www.cs.camcom.it/P42A1606C161S77-Start-up-innovative-al-via.htm>)

Il file deve essere in formato PDF/A e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante. Nella dichiarazione deve essere barrata la casella corrispondente al requisito denunciato e verificabile dalla visura ordinaria nel riquadro “attività” (spese in ricerca e sviluppo, personale dottore o dottorando di ricerca o laureato, brevetti, etc.).

SE CONTESTUALMENTE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI VIENE MODIFICATA L'ATTIVITA' (ampliamento o riduzione) O SE VENGONO MODIFICATI I REQUISITI DEL RIQ. 32 cod. info 028 – 034, E' SEMPRE NECESSARIO VERIFICARE CHE l'attività risultante a seguito delle modifiche sia, in ogni caso, chiaramente afferente all'oggetto sociale risultante dall'ultimo statuto depositato. Si tenga sempre a mente che una impresa, per essere iscritta nella sezione speciale delle start-up, deve avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico nella dichiarazione, resa dal legale rappresentante, va anche indicato il requisito alternativo denunciato dalla start-up (o i requisiti alternativi, se più di uno).

N.B.

Con la Circolare n.3672/C del 29 agosto 2014 il Ministero dello Sviluppo economico ha inteso semplificare gli **adempimenti per la conferma del possesso dei requisiti** per le start up iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n.3672/C del 29 agosto 2014 ha evidenziato che l'esistenza di **tre diversi adempimenti** nei confronti del Registro delle imprese, di cui due parzialmente sovrapposti, cui le start-up innovative e gli incubatori certificati sono chiamati a adempire nel corso dell'anno solare (due a cadenza semestrale e uno annuale) ha ingenerato **dubbi interpretativi** tra gli operatori del settore.

Con la circolare 3672/C sono state adottate delle semplificazioni.

Le comunicazioni semestrali delle informazioni sul possesso dei requisiti identificativi delle start up innovative e degli incubatori certificati, di cui al comma 14 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012, vanno effettuate:

- la prima volta, entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- dalla seconda volta, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

L'adempimento deve essere costante, pertanto anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società start-up deve comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate.

La **comunicazione dei dati semestrale** (articolo 25, 14 comma, del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012), che scade nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale, potrà essere effettuata **unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti** previsti per le start up integrandola con gli altri elementi richiesti dai commi 12 e 13 dell'articolo 25, 15 comma, del dl n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012.

ALLEGATO 1
**SINTESI CIRCOLARE MINISTERIALE N. 3672/C DEL 29/08/2014 SEMPLIFICAZIONE
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONFERMA DEI REQUISITI START UP**

Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3672/C del 29.08.2014 ha inteso chiarire le modalità di comunicazione della conferma del possesso dei requisiti per le Start up innovative ex c. 14 e 15 D.L. 179 del 18.11.2012

Il Decreto prevede tre diversi adempimenti nei confronti del Registro delle Imprese di cui due parzialmente sovrapposti:

ESEMPIO

una start up innovativa (o incubatore certificato) iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese il 15.05.2014 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15.11.2014, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza il 15.05.2015, al 30.06.2015 (deposito bilancio) e il terzo al 31.12.2015 Il MISE, in un ottica di semplificazione, pur mantenendo gli obiettivi di pubblicità continuativa, ha inteso ridurre a due il numero di adempimenti annui.

CASI

1) qualora la dichiarazione semestrale, di cui al comma 14, scada nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale: ad esempio chiusura esercizio 31.12.2014, approvazione 30.04.2015 entro 30 giorni depositerà l'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15, e potrà integrare nella stessa l'attestazione con gli elementi ulteriori previsti dai commi 12 e 13 (rispettivamente per le start up innovative e per gli incubatori), dando così contestuale adempimento all'obbligo di informazione semestrale previsto dal comma 14 con scadenza il 30.06.2015

2) Nel caso in cui il bilancio 2014 non venga approvato entro il 30.06.2015, andrà comunque presentata l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 entro tale termine semestrale, potendo poi integrare le informazioni di cui ai commi 12 (start up) e 13 (incubatori) e adempiere agli obblighi di cui al comma 14 per il semestre al 30.06.2015

3) Per le società con esercizio NON coincidente con l'anno solare le disposizioni introdotte vanno raccordate al fine di garantire il rispetto degli obblighi di Legge e la periodicità delle informazioni.

4) Esempio se l'esercizio scade il 30 aprile 2014 ed approvi il bilancio il 28.08.2014 dovrà depositare l'attestazione entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (27.09.2014) e potrà uniformare alla stessa, integrandone i dati, la comunicazione di cui al comma 14 in scadenza al 31.12.2014 per l'aggiornamento dei dati relativa al semestre successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

5) Ove la società non approvi il bilancio o lo approvi oltre il 30.09.2014 dovrà comunque depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 31.10.2014 (entro sei mesi chiusura esercizio) potendo poi integrare l'adempimento previsto dal comma 14 per il semestre in scadenza al 31.12.2014

